



Tutela patrimonio

Per la famiglia

NaiStrada®

Assicurazione globale veicoli a motore – motocicli e ciclomotori

Il presente Fascicolo informativo contenente:

- Nota informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Informativa trattamento dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Nationale Suisse S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Nationale Suisse

nationale
suisse

Nota Informativa

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- 1. Informazioni generali**
- 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)**

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

- 3. Durata e rinnovo del contratto**
- 4. Coperture assicurative offerte**
 - 4.1. Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione**
 - 4.2. Altre assicurazioni offerte in abbinamento alla R.C.Auto**
- 5. Soggetti esclusi dalla garanzia**
- 6. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**
- 7. Premi**
- 8. Informazioni in corso di contratto**
- 9. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito**
- 10. Variazioni tariffarie del premio – disdetta**
- 11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
- 12. Regime fiscale**

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

- 13. Procedura per il risarcimento del danno**
 - 13.1. Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione**
 - 13.2. Altre assicurazioni offerte in abbinamento alla R.C.Auto**
- 14. Incidenti stradali con controparti estere**
- 15. Incidenti stradali con veicolo non assicurato o non identificato**
- 16. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistro**
- 17. Accesso agli atti dell'impresa**
- 18. Reclami**

GLOSSARIO

NOTA INFORMATIVA

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

È possibile richiedere presso i punti vendita e sul sito internet sotto indicato il rilascio di un preventivo, senza alcun onere per il richiedente, personalizzato in relazione alle caratteristiche del proprietario del veicolo e del veicolo stesso nonché a tutti gli altri elementi previsti dalla tariffa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell'impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è Nationale Suisse S.p.A., società unilaterale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera).

Sede legale

La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia.

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica

tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, info@nationalesuisse.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00038.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)

Patrimonio netto

L'ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 16,85 milioni di euro, così ripartiti:

- capitale sociale 12,00 milioni di euro
- riserve patrimoniali 0,48 milioni di euro
- utile degli esercizi 4,37 milioni di euro

Indice di solvibilità

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest'ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri), è pari a 2,04.

Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

- a) il capitale sociale versato;
- b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni;
- c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto

La polizza può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza sia nella forma senza tacito rinnovo.

Fermo quanto indicato al successivo punto 10 "Variazioni tariffarie del premio - disdetta", qualora fosse scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente – ad ogni scadenza – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile. Qualora, invece, fosse scelta la seconda forma, la polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la copertura assicurativa cessa alla scadenza pattuita senza applicazione del suddetto periodo di tolleranza.

NOTA INFORMATIVA

AVVERTENZA

Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest'ultima almeno 15 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all'articolo "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Coperture assicurative offerte

4.1. Assicurazione di responsabilità civile della circolazione

La Società assicura, in conformità alle norme del decreto legislativo 7 settembre 2005 n° 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza, indipendentemente da chi ne è alla guida.

Sono coperti dall'assicurazione anche i danni causati dal sinistro di cui è responsabile l'assicurato alle persone trasportate nel veicolo identificato in polizza.

Con l'assicurazione la Società si sostituisce all'Assicurato nel pagamento dei danni causati al terzo.

AVVERTENZA

Fermo restando che la Società non può opporre al terzo danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto, si possono verificare situazioni in cui la responsabilità imputabile all'Assicurato in caso di incidente della circolazione non è coperta dall'assicurazione e pertanto la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo a titolo di risarcimento del danno in base a quanto disposto dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni private.

La Società può rivalersi sull'Assicurato per quanto abbia dovuto pagare anche nei casi di inoperatività della polizza derivanti da dichiarazioni inesatte e reticenti (con o senza dolo) relative alle circostanze del rischio ovvero da aggravamento del rischio stesso. Il mancato pagamento del premio rende invece inoperante il contratto e fa venir meno pure il diritto del terzo danneggiato all'azione diretta nei confronti della Società, fatto salvo – ovviamente – l'obbligo dell'Assicurato (il proprietario del veicolo in solido con il conducente di quest'ultimo) di risarcire il danno cagionato al terzo.

Per ulteriori dettagli si rimanda agli articoli "Esclusioni e rivalsa", "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento di rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile" incluse nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Le prestazioni assicurate sono garantite a fronte del pagamento di un premio che viene determinato, fra i diversi parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa (vedi punto 7 "Premi"), in base all'età del proprietario del veicolo identificato in polizza ed alla somme relative al massimale convenuto.

AVVERTENZA

Se alla data del sinistro il conducente del ciclomotore è persona diversa dal proprietario (che, salvo patto contrario, è considerato anche conducente abituale del veicolo) e il sinistro si verifica in un luogo distante più di 200 chilometri dalla residenza del conducente abituale, il Contraente è tenuto a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento corrisposto ai terzi rientrante nel limite di euro 2.000.

La Società deve rispondere al terzo danneggiato entro e non oltre i limiti espressi dal massimale tripartito convenuto tra la Società stessa e il Contraente della polizza. Nei massimali tripartiti la somma più elevata esprime la somma pagabile nell'eventualità di un sinistro, qualunque sia il numero di persone che hanno subito lesioni o che siano decedute e qualunque sia il numero dei titolari di danneggiamenti a cose ed animali. Tuttavia tale somma viene ripartita in una relativa al complesso dei danni alle cose e animali e in altra concernente i danni arrecati alle persone (qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite a seguito del sinistro di cui risulta responsabile l'Assicurato).

Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigia e massimale, si riportano di seguito alcuni esempi.

Esempio n. 1

Il veicolo assicurato danneggia il veicolo di un terzo per l'ammontare di 2.500 euro

Massimale (per danni a cose/per danni a persone/per sinistro): 500.000/2.500.000/3.000.000 euro

Il conducente del veicolo è diverso dal suo proprietario e il sinistro si verifica ad oltre 200 km dalla residenza dell'Assicurato

Risarcimento al terzo danneggiato liquidato dalla Società: 2.500 euro

Rimborso dovuto dal Contraente alla Società (franchigia): 2.000 euro

Esempio n. 2

Il veicolo assicurato provoca il ferimento di un pedone con conseguente invalidità permanente totale determinata in € 2,8 mln

Massimale (per danni a cose/per danni a persone/per sinistro): 500.000/2.500.000/3.000.000 euro

Il conducente del veicolo assicurato coincide con il proprietario dello stesso

Quota parte del risarcimento al terzo danneggiato liquidato dalla Società: 2.500.000 euro

Quota parte del risarcimento (oltre il limite di capienza del massimale) direttamente a carico dell'Assicurato: 300.000 euro

NOTA INFORMATIVA

Formula tariffaria proposta

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione", e si articola in più classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti.

I periodi di osservazione non sono tutti uguali: il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza della assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio, mentre i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

La polizza è assegnata, all'atto del rinnovo, per le annualità successive a quella della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive prevista nella condizione speciale "Bonus/Malus motocicli" riportata nelle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile", a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione come sopra definito, pagamenti per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo per i quali sia stata accertata la responsabilità, principale o concorsuale, dell'Assicurato. Sono previste due scale di classi di merito, una definita da ciascuna impresa di assicurazione (la c.d. "classe interna") e l'altra, articolata su 18 classi, comune a tutte le imprese (la "Classe di Conversione Universale").

Con questo meccanismo, il costo del premio per una polizza stipulata nella formula tariffaria Bonus/Malus è sempre diverso di anno in anno. Si paga di meno se si è virtuosi e si paga di più se invece si provocano incidenti. Gli avanzamenti nella classe di appartenenza verso l'alto (classe di merito più elevata significa premio più ingente) sono più rapidi di quelli verso il basso: quando si provoca un incidente si sale di due classi (premio più caro), mentre quando si trascorre un anno senza commettere incidenti si guadagna una classe (la polizza viene assegnata ad una classe di appartenenza inferiore).

Estensioni della copertura

L'assicurazione può essere resa operante per alcuni rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria (in tal caso le relative condizioni aggiuntive devono essere espressamente richiamate in polizza).

Resta inteso che le somme relative ai massimali indicati in polizza sono destinate anzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base alle estensioni di copertura – diverse dalle "rinunce alla rivalsa" – elencate nella sezione "CONDIZIONI AGGIUNTIVE" inclusa nelle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile", ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste e fatte salve le esclusioni dal novero dei terzi di cui al successivo punto 5 "Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile auto".

4.2. Altre assicurazioni offerte in abbinamento alla R.C.Auto

A scelta del Contraente, in abbinamento all'assicurazione di responsabilità civile auto NaiStrada offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi alla circolazione nonché alla proprietà dei veicoli.

Danni al veicolo

NaiStrada indennizza i danni al veicolo assicurato provocati dagli eventi di seguito rappresentati:

- Incendio, esplosione e scoppio, azione meccanica del fulmine;
- Furto e rapina (compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina con esclusione di quelli alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada);

AVVERTENZA

La garanzia Furto e rapina è prestata con applicazione di uno scoperto; si precisa che lo scoperto corrisponde ad un importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno che, per ciascun sinistro liquidato, viene dedotto dall'indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato; può essere prevista l'applicazione di un minimo e un massimo di scoperto (espresso in cifra fissa): il primo opera in presenza di danni di importo contenuto ed è finalizzato a mantenere significativa la quota parte del sinistro a carico dell'Assicurato, mentre il secondo opera in presenza di sinistri ingenti, dove lo scoperto applicato interamente potrebbe causare seri pregiudizi all'Assicurato stesso.

Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo "Scoperto" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio, furto e rapina".

Al fine di chiarire le modalità di applicazione degli scoperti si riporta un esempio qui di seguito.

Esempio

Furto totale del veicolo

Valore assicurato: 5.000 euro

Valore commerciale del veicolo alla data del sinistro: 4.900 euro

Importo del danno: 4.900 euro

Scoperto: 20% (= 980 euro) minimo di scoperto: 100 euro

Somma indennizzata: 4.900 – 980 = 3.920 euro

NOTA INFORMATIVA

AVVERTENZA

Sono previste specifiche esclusioni per ciascuna delle suddette garanzie, così come precisato negli articoli "Rischi esclusi" riportati nelle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio, furto e rapina" e nelle "Norme che regolano l'assicurazione guasti accidentali", nonché quelle specifiche della garanzia Cristalli, elencate all'interno della relativa clausola; con riferimento alla garanzia speciale "Vip" sono altresì operanti – ove non espressamente derogate – le esclusioni valide per l'assicurazione Incendio.

Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Per ottenere un indennizzo completo contro i danni coperti dalle garanzie sopra elencate è necessario assicurare correttamente il valore del veicolo. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l'assicuratore riduce l'indennizzo in modo proporzionale: l'assicurato in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assume in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all'articolo "Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato" delle "Norme che regolano i sinistri" riferite alle assicurazione Incendio, furto e rapina incluse nelle Condizioni generali di Assicurazione.

Tutela legale

All'assicurazione è possibile abbinare il rimborso di onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dagli Assicurati, le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società, le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, le spese processuali nel processo penale, le spese di giustizia e il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, a seguito di controversie connesse alla circolazione del veicolo identificato in polizza, nei limiti del massimale per sinistro indicato sulla scheda di polizza, come riportato all'articolo "Casi assicurati" incluso nelle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela legale".

Per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza le garanzie sono prestate:

- al Proprietario;
- al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing;
- al Conducente autorizzato, ai Trasportati.

Le garanzie valgono inoltre per l'Assicurato, il coniuge e i figli minori, nonché per i familiari conviventi, quando in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo, siano coinvolti in incidenti stradali. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia è prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Per gli aspetti di dettaglio delle garanzie si rimanda alle suddette Norme.

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela legale" delle Condizioni Generali di Assicurazione all'articolo "Esclusioni".

Assistenza

All'assicurazione è possibile abbinare un insieme di servizi focalizzati all'aiuto dell'Assicurato in caso di emergenza, che vengono sinteticamente descritte nella tabella riportata nelle pagine successive.

Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda alle "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza" delle Condizioni Generali di Assicurazione all'articolo "Esclusioni".

NOTA INFORMATIVA

Prestazione	Assistenza base		Assistenza plus	
	In quali casi opera	Dove e come è operante	In quali casi opera	Dove e come è operante
Assistenza al veicolo:				
Soccorso stradale	<ul style="list-style-type: none"> • guasto (compreso esaurimento batteria) • incidente di circolazione • fermo per foratura pneumatici • fermo per smarrimento chiavi • fermo per mancanza carburante 	UE e Paesi Carta Verde fino a 150€ per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> • guasto (compreso esaurimento batteria) • incidente di circolazione • incendio • fermo per foratura pneumatici • fermo per smarrimento chiavi • fermo per mancanza carburante • furto tentato o parziale o tentata rapina • ritrovamento dopo furto o rapina 	UE e Paesi Carta Verde fino a 300€ per sinistro
Recupero veicolo fuori strada	in caso di incidente che provochi la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale (sono esclusi gli incidenti occorsi in occasione di circolazione su percorsi fuoristrada)	UE e Paesi Carta Verde fino a 150€ per sinistro	in caso di incidente che provochi la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale (sono esclusi gli incidenti occorsi in occasione di circolazione su percorsi fuoristrada)	UE e Paesi Carta Verde fino a 300€ per sinistro
Officina mobile	<ul style="list-style-type: none"> • guasto (compreso esaurimento batteria) • foratura di pneumatici • smarrimento delle chiavi • mancanza di carburante • necessità di montaggio catene da neve 	Italia fino a 150€ per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> • guasto (compreso esaurimento batteria) • foratura di pneumatici • smarrimento delle chiavi • mancanza di carburante • necessità di montaggio catene da neve 	Italia fino a 300€ per sinistro
Supporto a compilazione modello CID/CAI	in caso di incidente di circolazione	Italia	in caso di incidente di circolazione	Italia
Demolizione veicolo	quando il veicolo, a seguito di incidente o incendio o furto parziale, deve essere demolito e la relativa posizione al P.R.A. cancellata	Italia	quando il veicolo, a seguito di incidente o incendio o furto parziale, deve essere demolito e la relativa posizione al P.R.A. cancellata	Italia
Rifacimento documenti in caso di furto	furto totale del veicolo	UE e Paesi Carta Verde	furto totale del veicolo	UE e Paesi Carta Verde
Auto in sostituzione			Immobilizzo del veicolo a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • guasto • incidente di circolazione • incendio parziale • furto perpetrato, tentato o parziale • ritrovamento dopo furto o rapina Perdita del veicolo a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • rapina • incendio totale 	fino a 7 gg. (5 gg. per guasto)
Viaggio per recupero veicolo (fornitura biglietto aereo o ferroviario)			Immobilizzo del veicolo a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • guasto • incidente di circolazione • incendio parziale • furto tentato o parziale • rapina tentata Ritrovamento del veicolo a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • furto • rapina 	al di fuori del comune di residenza (UE e Paesi Carta Verde)
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale			Immobilizzo del veicolo a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • guasto • incidente di circolazione • incendio parziale • furto tentato o parziale • rapina tentata ritrovamento del veicolo a seguito di furto, a condizione che non possa essere guidato	al di fuori dell'Italia (UE e Paesi Carta Verde)

NOTA INFORMATIVA

Prestazione	Assistenza base		Assistenza plus	
	In quali casi opera	Dove e come è operante	In quali casi opera	Dove e come è operante
<p>Abbandono legale del veicolo</p> <p>(su richiesta dell'Assicurato e qualora il valore del veicolo risulti inferiore al costo della prestazione)</p>			<p>Immobilizzo del veicolo a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasto • incidente di circolazione • incendio parziale • furto tentato o parziale • rapina tentata <p>ritrovamento del veicolo a seguito di furto, a condizione che non possa essere guidato</p>	<p>al di fuori dell'Italia (UE e Paesi Carta Verde)</p>
Assistenza alla persona:				
Spese di albergo	<p>in caso di sosta forzata dell'Assicurato e dei passeggeri per almeno una notte a causa dell'immobilizzo del veicolo per</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasto • incidente • incendio • furto tentato o parziale • tentata rapina • furto totale • rapina 	<p>al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 75€ al giorno per persona • fino a 300€ totali per sinistro 	<p>in caso di sosta forzata dell'Assicurato e dei passeggeri per almeno una notte a causa dell'immobilizzo del veicolo per</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasto • incidente • incendio • furto tentato o parziale • tentata rapina • furto totale • rapina <p>in conseguenza di infortunio dell'assicurato seguito ad incidente</p>	<p>al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 75€ al giorno per persona • fino a 300€ totali per sinistro
Autista a disposizione			<p>in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infortunio seguito ad incidente • morte dell'assicurato 	<p>al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato</p>
Trasporto in autoambulanza			<ul style="list-style-type: none"> • infortunio seguito ad incidente 	<p>fino alla concorrenza del costo sostenuto per percorrere 300 km a/r</p>
Rientro passeggeri/ prosecuzione viaggio (veicolo a noleggio in caso di)			<p>Immobilizzo del veicolo a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasto • incidente di circolazione • incendio parziale • furto tentato o parziale • rapina tentata 	<p>Italia, UE e Paesi Carta Verde per biglietto aereo/ferroviario</p> <p>Italia per veicolo a noleggio</p> <p>fino a 500€ per sinistro</p>
Viaggio di un familiare (biglietto aereo o ferroviario per)			<ul style="list-style-type: none"> • ricovero dell'assicurato se non trasferibile entro 7 giorni 	<p>al di fuori del comune di residenza (UE e Paesi Carta Verde)</p>
Rientro sanitario			<ul style="list-style-type: none"> • infortunio seguito ad incidente 	<p>al di fuori del comune di residenza (UE e Paesi Carta Verde)</p>
Rientro con un familiare			<ul style="list-style-type: none"> • infortunio seguito ad incidente 	<p>al di fuori del comune di residenza (UE e Paesi Carta Verde) fino a € 300</p>
Rientro di minori (passeggeri dell'assicurato)			<p>infortunio seguito ad incidente</p>	<p>al di fuori del comune di residenza (UE e Paesi Carta Verde) fino a € 500</p>
Anticipo cauzione penale e civile			<p>arresto o minaccia d'arresto in seguito ad incidente di circolazione</p>	<p>€ 6.000</p>
Anticipo spese legali			<p>arresto o minaccia d'arresto in seguito ad incidente di circolazione</p>	<p>€ 3.000</p>
Anticipo spese mediche			<p>infortunio seguito ad incidente</p>	<p>€ 3.000</p>

NOTA INFORMATIVA

5. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile veicoli a motore

La polizza non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2).

6. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

È assolutamente necessario che all'atto della stipulazione della polizza il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come espressamente indicato all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Premi

L'assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

Periodicità di pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di polizze di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Modalità di versamento del premio

Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l'Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino ad un massimo di 5.000 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Frazionamento del premio

Unicamente per i motocicli, in alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. In tal caso il pagamento del premio, sul quale graverà l'addizionale di frazionamento nella misura indicata dalla tabella di seguito riportata, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale o trimestrale della data di decorrenza. Non è ammesso il frazionamento del premio per i ciclomotori.

periodicità di pagamento del premio annuo	addizionale di frazionamento applicata al premio di rata
semestrale	3%
quadrimestrale	4%
trimestrale	5%

Criteri di determinazione del premio

Il premio relativo all'assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e in particolare in base alle caratteristiche del veicolo, alle caratteristiche del Proprietario del veicolo stesso, alla classe di merito ed ai precedenti assicurativi di quest'ultimo nonché in funzione delle specificità (quali massimali, frazionamento del premio ed estensioni di garanzia) della copertura assicurativa prevista dalla polizza.

Detto premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario nella misura indicata sulla scheda di polizza (espressa in valore assoluto e in percentuale del premio globale R.C.Auto).

NOTA INFORMATIVA

Restituzione del premio

In caso di

- 1) trasferimento di proprietà del veicolo senza cessione della polizza all'acquirente, con conseguente risoluzione della stessa, dal giorno della restituzione di certificato, contrassegno e Carta Verde, ovvero
- 2) l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, con conseguente annullamento della polizza stessa, ovvero
- 3) cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva, con conseguente risoluzione della polizza, a decorrere dal giorno della consegna della documentazione richiesta, ovvero
- 4) furto del veicolo, con conseguente risoluzione della polizza, a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia;

l'assicurazione si risolve e la Società restituisce la parte del premio relativo all'assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360° del premio annuo (al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale) per giorno di garanzia residua.

AVVERTENZA

Per ottenere il rimborso del premio nei casi sopra indicati il Contraente deve fornire alla Società la documentazione evidenziata agli articoli "Trasferimento di proprietà del veicolo", "Cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva o demolizione del veicolo" e "Risoluzione della polizza per furto del veicolo" delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile" delle Condizioni di polizza.

Per le altre assicurazioni prestate con la polizza, in caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia la causa, non è prevista la restituzione della quota parte di premio pagato e non goduto.

8. Informazioni in corso di contratto

Variazioni della Nota Informativa

La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all'indirizzo www.nationalesuisse.it, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto.

Riscontro a richieste di informazioni

La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a:

- Nazionale Suisse S.p.A. – Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese – Fax 02 51 46 34;
- info@nationalesuisse.it;
- richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata.

Comunicazione periodica obbligatoria per l'assicurazione di responsabilità civile della circolazione

La Società s'impegna, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza, a trasmettere al Contraente – unitamente all'attestazione sullo stato del rischio di cui al punto successivo – comunicazione scritta riportante l'informativa, prevista ai sensi dell'art.2 del regolamento ISVAP 9 agosto 2006 n° 4, riguardo la data di scadenza della polizza, il premio da pagare in caso di rinnovo e le condizioni di disdetta.

Variazione della classe di merito in seguito a sinistro responsabilità civile della circolazione

Al verificarsi di un sinistro la Società non applica variazioni nella classe di merito senza avere prima accertato l'effettiva responsabilità dell'Assicurato (principale o concorsuale paritaria ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri), e s'impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito stessa.

9. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

La Società trasmette l'attestazione dello stato del rischio al Contraente almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale della polizza.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o di mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza della polizza per la quale la stessa è stata rilasciata.

In caso di risoluzione della polizza per alienazione, consegna in conto vendita, furto totale, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione verificatesi successivamente alla conclusione del periodo di osservazione, la Società trasmette al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio riportante la classe di merito maturata. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso della polizza;
- polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- polizze che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

NOTA INFORMATIVA

- polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo quanto precedentemente indicato;
- cessione della polizza per alienazione del veicolo identificato in polizza.

Il Contraente deve consegnare alla Società l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altra polizza per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Si rimanda al punto 7 della Condizione speciale "Bonus/Malus" delle "Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità civile" incluse nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegnata dall'impresa di assicurazione e riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di polizze R.C. Auto offerte da ciascuna impresa di assicurazione.

10. Variazioni tariffarie del premio – disdetta

La Società, in occasione di ciascuna scadenza annuale della polizza, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, le nuove condizioni di premio presso l'Intermediario cui è assegnata la polizza stessa.

Il Contraente, dopo averne preso visione, può:

- a) accettare le nuove condizioni di premio ed in tale caso la polizza è rinnovata: le nuove condizioni di premio proposte s'intendono accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte di rilascio da parte della Società del contrassegno e del certificato di assicurazione sul quale è indicato il nuovo premio;
- b) rifiutare tali nuove condizioni di premio, con le seguenti modalità:
 1. nel caso in cui le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione,
 - a. mediante comunicazione della propria intenzione entro la data di scadenza della polizza; in tale ipotesi la polizza stessa si intende risolta dalle ore 24.00 del giorno di scadenza;
 - b. mediante comunicazione della non accettazione del nuovo premio effettuata nel corso dei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza; in tale ipotesi la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla predetta data di scadenza;
 - c. senza manifestare la propria volontà, limitandosi a non provvedere al pagamento del premio; in tale ipotesi la polizza cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stata stipulata una nuova polizza per il medesimo rischio, nel qual caso l'assicurazione cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova polizza;
 2. in ogni caso, comunicando la propria intenzione almeno 15 giorni prima della scadenza; in tale ipotesi la polizza stessa si intende risolta dalle ore 24.00 del giorno di scadenza e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso l'azione contro questi per un sinistro stradale.

12. Regime fiscale

Imposta sui premi

Sono soggetti ad imposta:

- nella misura del 12,50% i premi pagati per l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- nella misura del 13,50% i premi pagati per le assicurazioni aventi a oggetto i rischi di danni al veicolo causati dagli eventi previsti dall'assicurazione (Incendio e Furto/rapina);
- nella misura del 21,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di danni al patrimonio dell'Assicurato causati dal pagamento delle spese di giustizia nei casi previsti in polizza in cui l'Assicurato stesso necessita di assistenza legale per la difesa dei propri interessi;
- nella misura del 10,00% i premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza.

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Sul premio relativo all'assicurazione di responsabilità civile per la circolazione grava inoltre il contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50%.

NOTA INFORMATIVA

Detraibilità fiscale dei premi

Sul contributo al Servizio Sanitario Nazionale calcolato sul premio R.C. Auto viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% del contributo stesso.

I premi versati dal Contraente per le altre assicurazioni non beneficiano di alcuna detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso.

Tassazione delle prestazioni

Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Procedura per il risarcimento del danno

13.1. Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione

Denuncia del sinistro stradale

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul "Modello di constatazione amichevole di incidente" fornito dalla Società ed approvato dall'Isvap ai sensi dell'articolo 143 del Codice e del Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modello stesso.

AVVERTENZA

La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro; a fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

Risarcimento del danno da circolazione

Il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di Risarcimento Diretto prevista dall'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209 (Codice delle Assicurazioni Private), il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore; per tali sinistri la Società ha l'obbligo di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento dei danni (art.9 Decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n°254).

Deve invece richiedere il risarcimento del danno alla persona direttamente all'assicuratore del veicolo su cui era a bordo, avvalendosi della normativa prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, il trasportato che sia stato danneggiato dal sinistro.

Si segnala che sul sito internet della Società è disponibile l'elenco aggiornato dei centri di liquidazione sinistri competenti.

Modalità e termini di pagamento

Se l'assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessaria, l'assicuratore deve formulare l'offerta per la definizione del sinistro entro:

1. 30 giorni per i soli danni a cose se il Modulo di constatazione amichevole (CAI) allegato alla denuncia di sinistro è a firma congiunta;
2. 60 giorni per i soli danni a cose qualora non vi sia accordo tra le Parti;
3. 90 giorni in caso di sinistro con lesioni lievi;

oppure, negli stessi termini di tempo di cui sopra, comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura che impediscono di formulare l'offerta di Risarcimento Diretto del danno.

Resta inteso che, nel caso in cui l'incidente coinvolga più veicoli o veicoli immatricolati all'estero ovvero comporti lesioni gravi a carico di uno o più danneggiati, non si applica la procedura di Risarcimento Diretto e la richiesta di risarcimento stessa dovrà essere rivolta all'impresa di assicurazione di controparte. Dopo la comunicazione della somma offerta, la Società procede al pagamento entro i 15 giorni successivi.

13.2. Altre assicurazioni offerte in abbinamento alla R.C.Auto

Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

NOTA INFORMATIVA

AVVERTENZA

Incendio, furto e rapina

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio, furto e rapina, guasti accidentali".

Tutela legale

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso nei tempi e con le modalità previste nelle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela legale" agli articoli "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale" e "Fornitura mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione assicurativa" ed è tenuto ad assumere a proprio carico le spese sostenute per i documenti necessari alla gestione del sinistro nonché ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Assistenza

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso nei termini e con le modalità previste nelle "ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA" delle "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza".

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento alle assicurazioni contro i danni al veicolo assicurato; con riferimento alle assicurazioni di Tutela legale e Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterne in ragione di specifico accordo stipulato con la Società stessa.

AVVERTENZA

Tutela legale

La gestione dei sinistri per l'assicurazione Tutela legale è affidata, alle condizioni specificate nell'articolo "Gestione del sinistro" delle "Norme relative al modulo Tutela legale" incluse nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ad ARAG Assicurazione Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. – Viale delle Nazioni 9 – 37135 Verona – tel. 045 8290411, fax 045 8290449, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. La denuncia del sinistro deve avvenire nei termini e con le modalità previste negli articoli "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale" e "Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione assicurativa" delle suindicate Norme.

Assistenza

La gestione dei sinistri per l'assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – numero verde 800 25.34.17 – tel. 02 58.28.62.10, alla quale l'Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro. Il diritto alle assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la struttura suindicata al verificarsi del sinistro.

14. Incidenti stradali con controparti estere

In base alla direttiva comunitaria le imprese che esercitano l'assicurazione R.C.A. hanno l'obbligo di nominare un "mandatario" in ogni Stato dello Spazio Economico Europeo in cui non hanno la propria sede legale; grazie a questa disposizione i residenti in Italia che siano vittime di un incidente stradale in un Paese del sistema carta verde, causato da un veicolo assicurato (e immatricolato) in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, possono chiedere il risarcimento dei danni direttamente al rappresentante della Compagnia della controparte nominato in Italia, per semplificare il procedimento. Tale facoltà non esclude quella di richiedere il risarcimento, da parte del danneggiato, direttamente al responsabile del sinistro oppure alla Compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno.

Pertanto, se si è rimasti vittima, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, ci si può avvalere della procedura prevista dal Decreto Legislativo n° 190 del 30 giugno 2003, emanato in attuazione della Quarta Direttiva Assicurazioni Autoveicoli, e chiedere il risarcimento dei danni subiti al "mandatario" nominato in Italia dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.

Se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, ma il veicolo non è immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere indirizzata direttamente alla Compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, oppure al Bureau nazionale dello Stato in cui è accaduto il sinistro, nel caso in cui il veicolo che abbia provocato il danno fosse immatricolato in uno Stato terzo.

Per ulteriori informazioni in merito alla procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti all'estero da veicoli immatricolati in Paesi diversi dall'Italia si rimanda alla direttiva 2000/26/CE del 16 maggio 2000 (Quarta Direttiva Assicurazioni Autoveicoli).

In merito alla procedura da seguire per ottenere il risarcimento di danni causati da veicoli immatricolati all'estero nel caso in cui i danneggiati risiedano in Italia e il sinistro sia avvenuto in territorio italiano, si rimanda all'articolo 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

NOTA INFORMATIVA

15. Incidenti stradali con veicolo non assicurato o non identificato

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa di assicurazione designata dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – via Yser, 14 – 00198 Roma.

Il Fondo per le vittime della strada assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

1. veicoli non identificati, con le seguenti modalità:
 - a. in ogni caso, per i danni alla persona;
 - b. anche per i danni alle cose, con franchigia di euro 500, in presenza di danni gravi alla persona;
2. veicoli non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose;
3. veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
4. veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

16. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistro R.C.Auto

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla condizione speciale Bonus/Malus (e quindi mantenere la stessa classe di merito), rimborsando alla Società gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Detta facoltà è ammessa, anche in caso di disdetta della polizza, per i sinistri rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni Private, tramite richiesta dell'importo liquidato e relativo rimborso alla Stanza di Compensazione istituita presso CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – via Yser, 14 – 00198 Roma.

A tal fine il Contraente può, tramite l'intermediario cui è assegnata la polizza, chiedere informazioni sul numero e sull'ammontare dei sinistri pagati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione.

17. Accesso agli atti dell'impresa

Il Contraente, l'Assicurato e i danneggiati possono accedere agli atti relativi al sinistro R.C.Auto a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2008, n° 91, in attuazione dell'art. 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

In particolare, la richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione che ha effettuato i suddetti procedimenti, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero all'intermediario presso cui è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano.

Nella richiesta di accesso, completa di documento di riconoscimento dell'interessato, sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa o gli elementi che ne consentano l'individuazione. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato:

- a. dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
 - 1) decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
 - 2) decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
 - 3) decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- b. decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Resta inteso che, qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni, i termini di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Nazionale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità
Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese
Fax 02 514634; e-mail servizioqualita@nationalesuisse.it

NOTA INFORMATIVA

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo:

ISVAP

Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, i reclami dovranno essere rivolti al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all'ISVAP. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm.

Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa.

Lodovico Radice

Amministratore Delegato
Nationale Suisse S.p.A.



Documento redatto nel novembre 2010, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

NOTA INFORMATIVA

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società.

Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti:

1. definizioni generali
2. definizioni relative all'assicurazione Responsabilità civile
3. definizioni relative all'assicurazione Incendio, Furto e rapina, Guasti accidentali
4. definizioni relative all'assicurazione Tutela legale
5. definizioni relative all'assicurazione Assistenza

Definizioni generali

- **"Anno" (annuo, annuale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
- **"Assicurazione":** il contratto di assicurazione;
- **"Carta verde":** il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli stati esteri in esso indicati;
- **"Contraente":** la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;
- **"Disdetta":** comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione;
- **"Furto":** l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- **"Incendio":** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **"Indennizzo":** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;
- **"Intermediario assicurativo":** la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso attività di intermediazione assicurativa;
- **"ISVAP":** l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;
- **"Legge":** il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni;
- **"Mese" (mensile):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;
- **"Polizza":** il documento che prova l'assicurazione;
- **"Premio":** la somma dovuta dal Contraente alla Società per l'assicurazione;
- **"Proprietario del veicolo":** l'intestatario al P.R.A. o il titolare di titolo contrattuale o negoziale, valido e scritto, equipollente sul veicolo;
- **"Quinquennio":** periodo di tempo la cui durata è pari a 1.826 giorni (1.827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);
- **"Rapina":** l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche la persona sulla quale viene fatta violenza o minaccia sia costretta a recarsi nel luogo (all'aperto od al chiuso) ove si trova la cosa mobile;
- **"Sinistro":** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **"Società":** l'Impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A.

Definizioni relative all'assicurazione Responsabilità Civile:

- **"Assicurato":** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con l'assicurazione;
- **"Attestazione":** il documento che la Società rilascia al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
- **"Classe di merito di Conversione Universale (C.U.):"** la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006;
- **"Classe di merito N.S.":** la classe di merito assegnata dalla Società sulla base di una scala di valutazione correlata ai sinistri pregressi;
- **"CONSAP":** la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. con sede in via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it;
- **"Franchigia":** la parte del danno risarcibile che rimane a carico del Contraente o dell'Assicurato;

NOTA INFORMATIVA

- **"Massimale"**: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito, con la seguente distinzione:
 - MASSIMALE PER SINISTRO: la somma massima cui è obbligata la Società per ogni sinistro;
 - MASSIMALE PER PERSONA: la somma massima, nell'ambito del "massimale per sinistro", per risarcire i danni alle persone (in conseguenza di lesioni personali o di decesso), indipendentemente dal numero delle vittime;
 - MASSIMALE PER COSE: la somma massima, nell'ambito del "massimale per sinistro", per risarcire danni causati ad oggetti o animali anche se appartenenti a più persone;
- **"N.C.d.S."**: il Nuovo Codice della Strada disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
- **"Regolamento"**: il Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni o sostituzioni;
- per **"Responsabilità principale"**: la responsabilità prevalente che viene attribuita all'Assicurato in un sinistro rispetto agli altri veicoli coinvolti;
- per **"Tariffa"**: le disposizioni operative, le norme tariffarie ed i premi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche della polizza.

Definizioni relative all'assicurazione Incendio, Furto e rapina:

- **"Accessorio di serie"**: l'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino che si aggiunge alla dotazione base;
- **"Accessorio non di serie e optional"**: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli accessori di serie. Sono compresi negli "Accessorio non di serie e optional" gli apparecchi audiofonovisivi purché stabilmente fissati al veicolo;
- **"Assicurato"**: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **"Esplosione"**: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **"Scoperto"**: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Scoppio"**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione;
- **"Stabilmente fissato"**: sono considerati "stabilmente fissati" gli accessori, di serie e non di serie, e gli optional che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili.

Definizioni relative all'assicurazione Tutela Legale:

- **"Sinistro"**: il verificarsi dei casi di controversie per i quali è prestata l'assicurazione;
- **"Veicolo"**: il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

Specifiche relative all'assicurazione Assistenza:

- **"Assicurato"**:
 - per le prestazioni di cui alla Sezione Assistenza al veicolo:
 - nel caso in cui il Contraente sia una persona fisica, il Contraente stesso, il coniuge (o il convivente more uxorio), gli ascendenti (se conviventi) e i discendenti (se a carico);
 - nel caso in cui il Contraente sia una società, il legale rappresentante di quest'ultima nonché il coniuge (o il convivente more uxorio), gli ascendenti (se conviventi) e i discendenti (se a carico) del legale rappresentante stesso;
 - per le prestazioni di cui alla Sezione Assistenza alla persona, il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo;
- **"Struttura Organizzativa"**: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società;
- **"Guasto"**: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- **"Incidente"**: il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

NOTA INFORMATIVA

- **"Infortunio"**: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
- **"Italia"**: il territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- **"Prestazioni"**: le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato;
- **"Sinistro"**: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato;
- **"Valore commerciale"**: il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato dalla rivista "Quattroruote" (editoriale Domus) nel listino Quotazioni Usato "Autovetture e Fuoristrada" soltanto per le autovetture e i fuoristrada nonché dalla pubblicazione "Euro-tax" (media fra pubblicazione "blu" e "gialla") per tutti gli altri veicoli e per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino "Quattroruote";
- **"Veicolo"**: autovettura ad uso proprio adibita al trasporto di cose e/o persone, autocaravan e camper, rimorchio di autovetture, motoveicolo; autocarro o autoveicolo per uso speciale che non superino singolarmente il peso complessivo a pieno carico di 3,5 tonnellate.

Condizioni Generali di Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La polizza è costituita da:

- le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo mod. A540SM;
- le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la Scheda di Polizza modello A541S riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza.

Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Definizioni
- Norme che regolano l'assicurazione in generale
- Condizioni particolari di polizza

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile
- Condizioni Aggiuntive
- Condizioni Speciali

ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO e RAPINA

- Norme comuni
- Norme che regolano i Sinistri
- Norme che regolano l'assicurazione Incendio, Furto e Rapina
- Condizioni Particolari

GARANZIE SPECIALI

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

- Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale
- Norme che regolano l'assicurazione Assistenza

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile.

Con riferimento all'assicurazione di Responsabilità Civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2 - Variazioni di rischio

Qualora nel corso dell'assicurazione si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 del Codice Civile. Con riferimento all'assicurazione di Responsabilità Civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Svizzera e della Federazione russa. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra l'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24,00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 4 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Intermediario assicurativo o ufficio cui è assegnata la polizza, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di polizze di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 5 - Proroga dell'assicurazione

Salvo quanto previsto dall'art.4 (Adeguamento del premio) delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile", in mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata o con raccomandata a mano o fax spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovata per una durata pari a un anno, e così successivamente. Qualora la polizza sia emessa in sostituzione di altra di durata annuale e per la sua residua durata, essa non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto.

Art. 7 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

CONDIZIONE PARTICOLARE DI POLIZZA

(valida solo se contrassegnata la relativa casella sulla scheda di polizza)

Y) Deroga al patto di tacita proroga

A deroga dell'art. 5 (Proroga dell'assicurazione) delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" la polizza cesserà alla sua scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali assicurati indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- d) per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
- f) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Soggetti esclusi dalla qualifica di terzo

L'assicurazione non comprende i danni a cose ed alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro. L'assicurazione non comprende altresì i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Art. 4 - Adeguamento del premio

Qualora la Società intenda rinnovare la polizza, ferme restando tutte le condizioni normative della stessa, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, essa mette a disposizione le informazioni tariffarie con il dettaglio delle singole componenti di variazione rispetto all'annualità precedente presso l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale, come prescritto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 4/8/2006.

Il Contraente, dopo averne preso visione, può:

- a) accettare le nuove condizioni di premio ed in tale caso la polizza è rinnovata. Le nuove condizioni di premio proposte s'intendono accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte di rilascio da parte della Società del contrassegno e del certificato di assicurazione sul quale è indicato il nuovo premio;
- b) rifiutare tali nuove condizioni di premio comunicando la propria intenzione entro la data di scadenza della polizza; in tal caso la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del giorno di scadenza;
- c) comunicare la non accettazione del nuovo premio nel corso dei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della polizza; in tal caso la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla predetta data di scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi la propria intenzione di accettare o rifiutare le nuove condizioni di premio, la polizza si intende disdetta e l'assicurazione cessa alle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 6/2/2008.

Art. 6 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita comporta la cessione della polizza, salvo che il Contraente chieda che la polizza, stipulata per il veicolo alienato, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni. Nel caso in cui il veicolo alienato sia di proprietà ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha la facoltà di richiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

In tali casi:

- a) ove il Contraente, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio; la medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione di veicolo di proprietà di una pluralità di soggetti con altro veicolo di proprietà di uno soltanto di essi;
- b) nel caso di alienazione del veicolo assicurato (anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentato) senza cessione del contratto all'acquirente, la polizza si risolve e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, escluse le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora il Contraente richieda la risoluzione della polizza successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto dal successivo art. 7 (Sospensione in corso di assicurazione);
- c) ove si verifichi cessione della polizza, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti. Il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. La polizza ceduta si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare una nuova polizza.

Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione della polizza.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, la Società rinuncerà a pretendere dall'acquirente di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata e la Società restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Per le polizze con frazionamento del premio la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8 (Sospensione in corso di assicurazione).

Art. 7 - Cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva o demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo l'attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione o documento equipollente. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è altresì tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Contraente è altresì tenuto, nel caso di cessazione di rischio, a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

L'assicurazione si risolve e la Società restituisce la parte del premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360° del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma, escluse le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora il Contraente chieda che l'assicurazione relativa al veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo; la medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione di veicolo di proprietà di una pluralità di soggetti con altro veicolo di proprietà di uno soltanto di essi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Per le polizze di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione della polizza.

La Società non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta all'epoca della sospensione.

Art. 8 - Sospensione in corso di assicurazione

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di assicurazione è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo è possibile la sospensione tenuto conto che la polizza si risolve ai sensi del successivo art. 12 (Risoluzione della polizza per furto del veicolo).

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – la polizza si estingue e il premio non goduto resta acquisito alla Società. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 (tre) mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 (tre) mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 (tre) mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione della polizza – fermo il proprietario assicurato – deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della polizza come sopra prorogata si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, escluse le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, escluse le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per le polizze stipulate sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per furto o per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, la Società rimborsa il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360° del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di sospensione del contratto escluse le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed inclusa l'eventuale integrazione di premio richiesta all'atto della sospensione stessa.

Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere massimo di sospensione di 12 (dodici) mesi.

Il diritto al rimborso è soggetto al termine prescrizione previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Non è consentita la sospensione per le polizze di durata inferiore all'anno nonché per quelle relative a ciclomotori e motocarrozzette.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

La Società trasmette al Contraente almeno 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale della polizza, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, una attestazione che contiene:

- a. la denominazione della Società;
- b. il nome del Contraente se persona fisica o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica;
- c. il numero della polizza;
- d. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione la polizza è stipulata ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio e del motore del veicolo identificato in polizza;
- e. la forma di tariffa in base alla quale è stata stipulata la polizza;
- f. la data di scadenza della polizza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- g. la classe di conversione universale C.U. di provenienza e di assegnazione come definita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, nel caso che la polizza sia stata stipulata sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- h. l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione:
- del numero di sinistri con responsabilità principale;
 - del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale, ma concorsuale paritaria a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- i. gli eventuali importi delle franchigie richiesti al Contraente e da questo non corrisposti;
- j. la firma dell'assicuratore.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o di mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di scadenza della polizza per la quale la stessa è stata rilasciata.

In caso di risoluzione della polizza per alienazione, consegna in conto vendita, furto totale, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione verificatesi successivamente alla conclusione del periodo di osservazione, la Società trasmetterà al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio riportante la classe di merito maturata.

Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento dell'attestazione al Contraente, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla stessa, senza applicazione di costi. Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, la Società rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciata dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

In occasione della scadenza di un contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi – di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere alla Società il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione relativo al veicolo identificato in polizza.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso della polizza;
- polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo quanto precedentemente indicato;
- cessione della polizza per alienazione del veicolo identificato in polizza.

Il Contraente deve consegnare alla Società l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altra polizza per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se la nuova polizza è stipulata con la Società stessa.

Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 della Legge sul modulo "Constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro" conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile).

Qualora trovi applicazione la procedura del Risarcimento Diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 della Legge, la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma o fax.

E' esclusa la presentazione per via telematica.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa o di ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 11 - Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 - Risoluzione della polizza per furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il Contraente deve presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente. La polizza è risolta a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia, salvo sia stata richiesta la sospensione ai sensi del precedente art.8 (Sospensione in corso di assicurazione). Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Il premio corrisposto e non usufruito viene restituito, salvo sia stata richiesta la sospensione ai sensi del precedente art. 8 (Sospensione in corso di assicurazione), in ragione di 1/360° del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di risoluzione della polizza, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 13 - Franchigia (valido esclusivamente per i ciclomotori)

Premesso che

- il premio della presente polizza viene determinato anche in base all'età del conducente abituale del ciclomotore;
- se non diversamente dichiarato all'atto della stipulazione, il proprietario del ciclomotore assicurato viene considerato conducente abituale;

se al momento del sinistro il conducente del ciclomotore assicurato è persona diversa dal conducente abituale o del proprietario, e il luogo del sinistro e la residenza o il domicilio del conducente distino più di 200 (duecento) chilometri dalla residenza del conducente abituale del ciclomotore, il Contraente è tenuto a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento corrisposto ai terzi rientrante nel limite dell'importo di euro 2.000 (duemila).

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide soltanto se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)

PREMESSA

Restano applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

3) Rinuncia alla rivalsa per guida con "attestato di superamento degli esami di idoneità"

A parziale deroga dell'art. 2 (Esclusioni e rivalsa) lett. a) delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile", la Società rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C., e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della Prefettura.

Resta comunque inteso che, qualora la "abilitazione alla guida" non venisse rilasciata, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

E) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza

A parziale deroga dell'art. 2 (Esclusioni e rivalsa) lett. e) delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile", la Società esercita il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) della somma liquidata con il massimo di euro 500 (cinquecento) per sinistro.

F) Rinuncia alla rivalsa per guida con "abilitazione alla guida" scaduta

A parziale deroga dell'art. 2 (Esclusioni e rivalsa) lett. a) delle "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile", la Società rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di "abilitazione alla guida", abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora detta "abilitazione alla guida" non venisse rinnovata dalle Autorità competenti entro 3 (tre) mesi della data del sinistro, indipendentemente dal motivo del mancato rinnovo, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI SPECIALI

H) «Bonus/Malus Motocicli e Ciclomotori»

- 1) L'assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus» e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei «periodi di osservazione» definiti al punto 2, e si articola in ventuno classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe di merito 1 alla 21 determinati secondo la tariffa messa a disposizione presso l'Intermediario assicurativo.
- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive di cui al punto 10 sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) La polizza, all'atto della sua stipulazione, è assegnata alla classe di merito N.S. 9 (C.U. 14) se relativa a:
 - a. motociclo immatricolato per la prima volta;
 - b. motociclo assicurato per la prima volta dopo una voltura;
 - c. motociclo in precedenza già assicurato con la Società, consegnato in conto vendita, ovvero a veicolo oggetto di furto e successivo ritrovamento, qualora il proprietario ne rientri in possesso, purché la precedente polizza sia stata resa valida per altro motociclo di sua proprietà;
 - d. ciclomotore assicurato per la prima volta dopo l'acquisto da parte del Contraente.
- 4) Per la stipulazione di polizze relative a motocicli di cui al precedente punto 3 lett. a), b) e c), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del motociclo ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione della polizza ovvero la dichiarazione del concessionario in merito alla risoluzione dell'incarico di vendita.
- 5) Per la stipulazione di polizze relative a ciclomotori di cui al precedente punto 3 lett. d), il Contraente è tenuto ad esibire il certificato del ciclomotore e la documentazione comprovante l'acquisto ovvero l'appendice di cessione della polizza; per i ciclomotori immatricolati dopo il 14/07/2006, il Contraente è tenuto a consegnare anche il certificato di circolazione.
- 6) Per la stipulazione di polizze relative a veicoli assicurati in precedenza con altra società, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Se il Contraente consegna un'attestazione nella quale risulti l'assenza di sinistri nell'ultimo periodo di osservazione, la polizza viene assegnata alla classe N.S. 9. Se, invece, il Contraente consegna un'attestazione dalla quale risultino pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell'Assicurato, la polizza viene assegnata ad una delle classi di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di corrispondenza:

Classe di assegnazione C.U. risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa	Classe di assegnazione N.S. in base ai sinistri "osservati"			
	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	14	18	21	21
2	14	18	21	21
3	14	18	21	21
4	14	18	21	21
5	14	18	21	21
6	14	18	21	21
7	14	18	21	21
8	14	18	21	21
9	14	18	21	21
10	14	18	21	21
11	14	18	21	21
12	14	18	21	21
13	14	18	21	21
14	14	18	21	21
15	14	18	21	21
16	14	18	21	21
17	14	18	21	21
18	14	18	21	21

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel caso in cui la polizza stipulata con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso quest'ultima, la polizza stessa è assegnata all'atto della stipulazione alla classe di merito C.U. e alla classe di merito N.S. di pertinenza risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Società.

- 7) In mancanza di esibizione o consegna da parte del Contraente della documentazione di cui ai punti 4, 5, 6 la polizza è assegnata alla classe di merito C.U. 18 e N.S. 21.
- 8) Nel caso in cui viene richiesto di assicurare un veicolo:
- immatricolato per la prima volta;
- oppure
- assicurato per la prima volta dopo una voltura;
- da parte di un Contraente persona fisica che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altri motocicli/ciclomotori, tutti di proprietà della medesima persona fisica o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, compreso quello per la quale viene richiesta la nuova assicurazione, la Società procede alla emissione di una nuova polizza secondo le seguenti modalità:
- se almeno uno degli altri motocicli/ciclomotori è assicurato con la Società, la polizza è assegnata alla migliore tra le classi di merito «Bonus/ Malus» N.S. e C.U. delle polizze di riferimento;
 - se nessuno degli altri motocicli/ciclomotori è assicurato con la Società, la nuova polizza è assegnata comunque alla classe di merito «Bonus/Malus» N.S. 9 e alla migliore tra le classi di merito «Bonus/Malus» C.U. delle polizze di riferimento, quale risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita per tali veicoli.
- 9) Alla normativa disciplinata al precedente punto 6 la Società deroga qualora venga richiesto di assicurare un motociclo/ciclomotore da parte di un Contraente persona fisica che ha regolarmente in corso con la Società una o più polizze di responsabilità civile per altri motocicli/ciclomotori, tutti di proprietà della medesima persona fisica, compreso quello per la quale viene richiesta la nuova assicurazione: in tal caso la Società procede all'emissione di una nuova polizza assegnando la miglior classe di merito N.S. maturata su una delle polizze regolarmente in corso.
- 10) La polizza è assegnata, all'atto del rinnovo, per le annualità successive a quella della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell'Assicurato:

Classe di merito N.S.	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	6	10	14	18
2	1	7	11	15	19
3	2	8	12	16	20
4	3	9	13	17	21
5	4	10	14	18	21
6	5	11	15	19	21
7	6	12	16	20	21
8	7	13	17	21	21
9	8	14	18	21	21
10	9	15	19	21	21
11	10	16	20	21	21
12	11	17	21	21	21
13	12	18	21	21	21
14	13	19	21	21	21
15	14	20	21	21	21
16	15	21	21	21	21
17	16	21	21	21	21
18	17	21	21	21	21
19	18	21	21	21	21
20	19	21	21	21	21
21	20	21	21	21	21

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Classe di merito C.U.	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Lo stesso criterio vale per il caso in cui la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata la responsabilità concorsuale paritaria dell'Assicurato purché:

- la suindicata percentuale di responsabilità si cumuli con precedenti sinistri e si ottenga una percentuale superiore del 50% (cinquanta per cento);
- per i precedenti sinistri siano stati effettuati pagamenti, anche parziali, e sia stata accertata la responsabilità concorsuale paritaria dell'Assicurato;
- il periodo di osservazione per i precedenti sinistri con responsabilità concorsuale paritaria sia pari a un quinquennio.

11) Nel caso in cui il Contraente consegni l'attestazione rilasciata dalla Società o dal precedente assicuratore che si riferisca ad una polizza stipulata nella forma «Bonus/Malus» scaduta da più di 5 (cinque) anni, il veicolo è assegnato alla classe di merito C.U. 18 e N.S. 21. Se invece l'attestazione si riferisca ad una polizza stipulata nella forma «Bonus/Malus» scaduta da meno di 5 (cinque) anni:

- se il precedente assicuratore è impresa diversa dalla Società, il veicolo è assegnato alla classe di merito C.U. sulla base di quanto riportato nell'attestazione stessa e alla classe di merito N.S. 9, sempreché non risultino sinistri nell'ultimo periodo di osservazione; in presenza di sinistri la polizza è assegnata alla classe di merito di pertinenza secondo quanto disposto al punto 6;
- se il precedente assicuratore è la Società, la polizza è assegnata all'atto della stipulazione alla classe di merito C.U. e alla classe di merito N.S. di pertinenza risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Società stessa;

a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente polizza.

12) Nel caso in cui il proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa, come riportato al punto 11:

- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita;

la Società assegnerà al veicolo:

- se il precedente assicuratore è impresa diversa dalla Società, la medesima classe C.U. e la classe di merito N.S. 9 sempreché non risultino sinistri nell'ultimo periodo di osservazione, in caso contrario la polizza è assegnata alla classe di merito N.S. di pertinenza secondo quanto disposto al punto 6;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- se il precedente assicuratore è la Società, la classe di merito C.U. e la classe di merito N.S. di pertinenza risultante dalla attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Società stessa.
- 13) Nel caso che la polizza si riferisca a veicolo già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire la precedente polizza temporanea: la nuova polizza è assegnata alla medesima classe di merito C.U. cui la polizza temporanea era stata assegnata ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa:
- per la classe di merito N.S. 9, con conseguente assegnazione a questa classe, se il precedente assicuratore è impresa diversa dalla Società;
 - per la classe di merito N.S. cui la polizza era già stata assegnata, che viene pertanto conservata, se il precedente assicuratore è la Società;
- allorquando il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non esser stato coinvolto in sinistri avvenuti nel predetto periodo di durata della polizza temporanea. In presenza di sinistri la polizza viene invece assegnata alla classe di merito N.S. secondo le regole evolutive di cui al punto 10.
- Qualora la polizza risulti scaduta si applica la disposizione di cui al punto 11.
- Qualora la polizza precedente sia stata stipulata per durata non inferiore ad un anno presso una società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla società o al Commissario liquidatore, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se la precedente polizza si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale essa era stata assegnata. In tal caso la polizza è comunque assegnata alla classe di merito N.S. 9, in assenza di sinistri, mentre in presenza di sinistri la polizza viene assegnata alla classe di merito secondo le regole evolutive di cui al punto 10.
- 14) L'assegnazione alla classe di merito N.S. 21 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai punti 7 e 11 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione della polizza, purché ciò avvenga non oltre 3 (tre) mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza della polizza o, nel caso di rinnovo di quest'ultima, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 15) Nel caso che la polizza si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, la polizza stessa è assegnata alla classe di merito C.U. 14 a meno che il Contraente non consegna una dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus/malus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione della nuova polizza individuata sulla base della seguente tabella. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. In ogni caso, la polizza è assegnata alla classe di merito N.S. 9.

Annualità senza sinistri*	Classe di merito C.U.
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

*i sinistri con responsabilità concorsuale paritaria non vengono presi in considerazione.

- 16) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui al precedente punto 10 offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale facoltà per i sinistri rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art.149 della Legge è ammessa tramite richiesta dell'importo liquidato e relativo rimborso alla Stanza di Compensazione presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.; tale facoltà è ammessa anche in caso di disdetta.
- 17) In caso di sostituzione della polizza è mantenuta ferma la scadenza annuale della polizza sostituita. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 18) La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione della polizza solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua distruzione, esportazione definitiva o demolizione (attestate dalla certificazione del Pubblico Registro Assicurativo o da documentazione equipollente) o di sua

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

consegna in conto vendita oppure in caso di furto del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di una nuova polizza.

- 19) Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l'Assicurato, alla scadenza della rata di premio in corso al momento del furto, si sia già avvalso della facoltà prevista dal punto 12, dovrà essere stipulata una nuova polizza per il veicolo ritrovato da assegnare alla classe di merito N.S. 9. Tale criterio si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione della polizza.
- 20) Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. Tale facoltà è ammessa anche per i coniugi in regime di comunione dei beni.
- 21) In caso di documentata vendita, demolizione o cessazione della circolazione la Società restituirà al Contraente, laddove non si verificano le diverse ipotesi di sostituzione del veicolo o di cessione del contratto in caso di vendita, la parte di premio pagata e non goduta per effetto della cessazione del rischio. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta sarà calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del veicolo, siano stati restituiti alla Società anche il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La restituzione della parte di premio pagata e non goduta sarà disposta dalla Società in favore del Contraente anche nel caso in cui alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi di cui al primo comma. Per i ciclomotori la presente disciplina si applica limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il rimborso del premio viene restituito al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
- 22) In caso di precedente polizza risolta anticipatamente per l'esercizio del diritto di ripensamento, il Contraente è tenuto ad esibire la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto e la nuova polizza è assegnata alla classe di merito N.S. 9.
- 23) In occasione della scadenza di contratti di leasing o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il veicolo sia acquisito in proprietà dall'utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro veicolo di proprietà di tale soggetto, il Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente della precedente polizza attestante la concessione del veicolo in utilizzo e la nuova polizza è assegnata alla classe di merito N.S. 9.
- 24) Ai quadricicli e ai quad viene applicata la normativa relativa ai ciclomotori o ai motocicli in relazione alla cilindrata degli stessi sulla base del seguente schema:
 - a) cilindrata inferiore o uguale ai 50 cc: valgono le condizioni operanti per i ciclomotori;
 - b) cilindrata superiore ai 50 cc: valgono le condizioni operanti per i motocicli.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA

(valide soltanto se contrassegnate le relative caselle sulla scheda di polizza)

SEZIONE I - NORME COMUNI

Art. 1 - Capitale dei veicoli da assicurare

Il capitale dei veicoli da assicurare deve corrispondere all'importo attribuito al momento della stipulazione della polizza dalla pubblicazione "Eurotax" (media fra pubblicazione "blu" e "gialla"), eventualmente maggiorato del valore degli accessori non di serie e degli optional stabilmente fissati.

Art. 2 - Adeguamento del valore assicurato

La Società s'impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, anche se effettuata di persona, ad adeguare il valore del veicolo al valore che il veicolo stesso ha al momento del rinnovo annuale e, conseguentemente, procede alla modifica del premio relativo.

Art. 3 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo identificato in polizza e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. Dal momento dell'alienazione l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve ugualmente darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare l'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 (quindici) giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La Società, in caso di omissione dolosa di tale comunicazione, non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 5 - Adeguamento del premio

La Società, in occasione delle scadenze annuali della polizza con tacito rinnovo, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio, presso l'Intermediario al quale la polizza è assegnata, almeno 30 (trenta) giorni prima delle scadenze medesime.

Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo della polizza che viene variata solo in tale elemento.

Il Contraente, dopo aver preso visione delle suindicate nuove condizioni, può:

- a) accettare le nuove condizioni di premio ed in tale caso la polizza è rinnovata. Le nuove condizioni di premio proposte s'intendono accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte di rilascio da parte della Società del contrassegno e del certificato di assicurazione sul quale è indicato il nuovo premio;
- b) rifiutare tali nuove condizioni di premio comunicando la propria intenzione entro la data di scadenza della polizza; in tal caso la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del giorno di scadenza;
- c) comunicare la non accettazione del nuovo premio nel corso dei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della polizza; in tal caso la polizza si intende risolta dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla predetta data di scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi la propria intenzione di accettare o rifiutare le nuove condizioni di premio, la polizza si intende disdetta e l'assicurazione cessa alle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono venire denunciati per iscritto alla Società entro 3 (tre) giorni da quando l'Assicurato e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno.

Nei casi di furto o rapina deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente del luogo, inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dalla Autorità stessa.

Nei casi di furto o rapina avvenuti all'estero l'Assicurato e/o il Contraente, all'atto del rientro nel territorio della Repubblica Italiana, devono provvedere a reiterare la denuncia anche presso le competenti Autorità nazionali, inoltrando alla Società le copie di entrambe le denunce debitamente vistate.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto e le relative cause, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni, nonché la data ed il luogo del sinistro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 7 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato e/o il Contraente non devono provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno, se il sinistro si è verificato decorsi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, è dato dalla differenza fra l'importo attribuito al momento del sinistro dalla pubblicazione "Eurotax" (media fra pubblicazione "blu" e "gialla") ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove il Contraente la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel capitale assicurato.

L'ammontare del danno, se il sinistro si è verificato durante i primi 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, viene determinato, nei limiti del valore assicurato, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, mediante l'utilizzo della tabella di seguito indicata:

Numero dei mesi trascorsi al momento del sinistro dopo la prima immatricolazione:	Percentuale di degrado d'uso da applicare sulla somma liquidabile a termini di polizza:
dal 1° al 3°	10
dal 4° al 6°	15
7°	19
8°	20
9°	21
10°	22
11°	23
12°	24

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Art. 9 - Procedura per la valutazione dei danni – Mandato dei Periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza del Contraente.

I Periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e del Contraente in parti uguali. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in euro, presso la sede della Società o dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla data della liquidazione sempreché l'Assicurato o il Contraente abbia prodotto, in caso di sinistro riguardante la Sezione I "Incendio, Furto e Rapina" copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente di cui all'art. 14 (Obblighi in caso di sinistro) delle presenti Norme ed inoltre, in caso di furto o rapina senza il ritrovamento del veicolo, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico o da ente equipollente. La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale o rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria. La Società in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 11 - Rinuncia al diritto di surrogazione – (valido per la Sezione III - "Guasti Accidentali")

La Società rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato o del Contraente, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 12 - Recupero – (valido per la Sezione II - "Furto e rapina")

L'Assicurato o il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di essi, a informare subito la Società. Il valore di recupero, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato o il Contraente, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. L'Assicurato o il Contraente ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA

Art. 6 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali al veicolo identificato in polizza, anche se di proprietà di terzi, inclusi gli accessori non di serie e gli optional stabilmente fissati, direttamente causati da:

1. incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello derivante dall'azione del fulmine;
2. esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio;
3. furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In caso di sinistro, limitatamente agli apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente fissati sul veicolo, l'indennizzo non può essere superiore al 20% (venti per cento) del valore complessivamente assicurato sul veicolo.

Art. 7 - Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- b) verificatisi in conseguenza di circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio sentieri di montagna o di campagna, circuiti chiusi di gara, piste per corsi di guida sicura comunque realizzati) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- c) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, fenomeni naturali in genere;
- d) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- e) causati da bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- f) avvenuti in conseguenza di esplosione o emanazione di calore o di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art. 8 - Scoperto

In caso di sinistro furto o rapina, la Società corrisponde all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione dello scoperto e del relativo minimo indicato sulla Scheda di polizza.

Art. 9 - Danni subiti da ciclomotori, motocicli e motocarrozette

L'assicurazione non è operante in caso di furto di ciclomotori, motocicli e motocarrozette per i quali non sia stato impiegato, durante il loro abbandono temporaneo, un efficace congegno di bloccaggio. L'assicurazione non comprende altresì i danni di furto e rapina di accessori ed optional o parti di ricambio o singole parti dei veicoli sopra indicati, qualora il sinistro non sia avvenuto congiuntamente al furto o alla rapina del veicolo stesso.

CONDIZIONE PARTICOLARE

(valida soltanto se contrassegnata la relativa casella sulla scheda di polizza)

Antifurto e localizzatore satellitare

La Società prende atto, su dichiarazione del Contraente, che sul veicolo assicurato con l'assicurazione "Furto e rapina" è installato un antifurto e/o localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS e che è stato attivato l'abbonamento al relativo servizio.

Il Contraente dichiara altresì che tale dispositivo è stato installato di serie, dalla casa costruttrice, oppure, come accessorio fatturato, all'atto dell'acquisto, da concessionari, filiali o da centri di installazione convenzionati e formalmente riconosciuti dal produttore o dai suoi punti di vendita ufficiali.

In considerazione delle circostanze del rischio dichiarate dal Contraente, la Società presta l'assicurazione "Furto e rapina" a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una Struttura Organizzativa, la quale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare, e consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla Struttura Organizzativa, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- c) il Centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e Struttura Organizzativa. Il Contraente deve altresì consegnare all'Intermediario assicurativo della Società, all'atto dell'emissione della polizza, copia del contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l'avvenuta installazione;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia, altresì, conforme alle seguenti caratteristiche tecniche:
- d.1) Direttiva EC 95/54 per la EMC (Compatibilità Elettromagnetica);
 - d.2) Direttiva EC 73/23 per la Sicurezza Elettrica;
 - d.3) Certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
 - d.4) Direttiva ISO7637.
- Tali caratteristiche dovranno essere riportate sul certificato d'installazione o altro valido documento rilasciato dalla casa costruttrice e il certificato deve essere consegnato all'Intermediario della Società all'atto dell'emissione della polizza;
- e) il veicolo identificato in polizza, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS.

La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell'allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS. L'Assicurato, in caso di furto o rapina, deve contattare la Struttura Organizzativa del gestore del servizio di localizzazione satellitare per attivare le procedure indispensabili alla ricerca del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito. Se il veicolo viene ritrovato, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. Sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente, considerate essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio, la Società gli riconosce condizioni contrattuali e di premio di maggior favore.

Pertanto, fatta eccezione per il caso di "rapina":

- qualora una o più delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- ove il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo identificato in polizza, non pervenga alla Struttura Organizzativa e che, quindi, la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto;
- in caso di guasto del sistema antifurto e localizzazione satellitare e qualora l'Assicurato sia stato messo a conoscenza della esistenza del guasto a carico del sistema di localizzazione satellitare o di sue parti e/o componenti e non abbia, altresì, provveduto ad ottemperare alle istruzioni della Struttura Organizzativa relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino;

la Società applicherà uno scoperto del 25% (venticinque per cento). Tale scoperto è da considerarsi come aggiuntivo ad altro eventuale previsto.

La copertura dei rischi "Furto e rapina" non è operante:

1. in caso di interruzione della fornitura di servizi da parte della Struttura Organizzativa e in caso di mancato pagamento del canone ovvero nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia in corso contenziosi con i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo;
2. per mancata consegna della prevista documentazione da parte dell'Assicurato;
3. per i costi del recupero del veicolo identificato in polizza, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da altre garanzie previste da altre sezioni della polizza stessa

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

GARANZIE SPECIALI (valide soltanto se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)

Art. 1 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La Società, in caso di omissione dolosa di tale comunicazione, non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 2 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo identificato in polizza e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. Dal momento dell'alienazione l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve ugualmente darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare l'assicurazione. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 (quindici) giorni da quello dell'alienazione. Trascorso tale termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

Art. 3 - Rischi esclusi

Per le garanzie speciali di seguito riportate l'assicurazione non è operante, salvo ove espressamente derogato, per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, invasioni od occupazioni militari;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- a) verificatisi in conseguenza di circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio sentieri di montagna o di campagna, circuiti chiusi di gara, piste per corsi di guida sicura comunque realizzati) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- b) causati da bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- c) di furto nel caso di ciclomotori, motocicli e motocarrozze per i quali non sia stato impiegato, durante il loro abbandono temporaneo, un efficace congegno di bloccaggio;
- d) di furto e rapina di accessori ed optional o parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozze, se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso;
- e) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- f) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- g) causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/4/92, n° 285;
- h) causati da collisione con veicoli identificati verificatasi durante la circolazione, se il conducente è privo dell'abilitazione alla guida prescritta a norma delle disposizioni in vigore;
- i) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, bufere, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine e fenomeni naturali in genere;
- j) avvenuti in conseguenza di esplosione o emanazione di calore o di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono venire denunciati per iscritto alla Società entro 3 (tre) giorni da quando l'Assicurato e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno.

Nei casi di furto o rapina deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente del luogo, inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dalla Autorità stessa. Nei casi di furto o rapina avvenuti all'estero l'Assicurato e/o il Contraente, all'atto del rientro nel territorio della Repubblica Italiana, devono provvedere a reiterare la denuncia anche presso le competenti Autorità nazionali, inoltrando alla Società le copie di entrambe le denunce debitamente vistate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto e le relative cause, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni, nonché la data ed il luogo del sinistro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in euro, presso la sede della Società o dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla data della liquidazione sempreché l'Assicurato o il Contraente abbia prodotto, in caso di furto o rapina del veicolo, copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente di cui all'art. 4 (Obblighi in caso di sinistro) delle presenti Norme. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

GARANZIA STANDARD

Art. 1 - Soccorso vittime della strada

La Società si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di euro 300 (trecento) per sinistro, i danni materiali che si verificano alla tappezzeria del veicolo in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso medico o ad un ospedale o ad una casa di cura.

Art. 2 - Disinfezione e lavaggio

La Società rimborsa le spese fino a un massimo di euro 250 (duecentocinquanta) per evento, purché documentate, sostenute per la disinfezione e il lavaggio del veicolo identificato in polizza qualora quest'ultimo sia stato oggetto di furto totale con successivo ritrovamento.

Art. 3 - Ripristino airbag

La Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute a seguito dell'attivazione degli airbag dovute a cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di euro 500 (cinquecento) per anno assicurativo.

Art. 4 - Perdita delle chiavi

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di euro 250 (duecentocinquanta) per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di aperture delle portiere del veicolo identificato in polizza e/o sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. L'Assicurato o il Contraente deve inoltrare alla Società copia della denuncia di smarrimento o sottrazione fatta all'Autorità competente.

Art. 5 - Collisione con veicolo non assicurato

La Società rimborsa i danni materiali subiti dal veicolo identificato in polizza in seguito a collisione con altro veicolo identificato e non coperto da regolare assicurazione obbligatoria per i rischi di Responsabilità Civile da circolazione.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile per gli importi non risarcibili dal Fondo Garanzia per le Vittime della strada, con il limite massimo di euro 1.000 (mille) per sinistro. La garanzia è operante nel caso in cui il sinistro non possa essere altrimenti indennizzabile.

Art. 6 - Ricorso terzi da incendio

La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge.

La Società, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di euro 150.000 (centocinquantomila). Sono comunque esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato e del Contraente;
- conseguenti a operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge per il riempimento e/o lo svuotamento dei serbatoi;
- da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a cose di terzi che non siano considerati tali dalla Legge nei confronti dell'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

GARANZIA SUPER

Art. 1 - Danni indiretti (valido esclusivamente per le autovetture)

L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante all'Assicurato dalla forzata impossibilità d'uso dell'autovettura identificata in polizza in conseguenza di incendio o furto totali o rapina, indennizzabili a termini della presente polizza.

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno della denuncia del danno alla Società ed è prestata per un importo forfettario fisso di euro 15 (quindici) per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, con il massimo di 30 (trenta) giorni per ogni annualità assicurativa.

Art. 2 - Spese di parcheggio

Ove fra i rischi assicurati sia compreso il furto e il veicolo identificato in polizza sia stato oggetto di furto totale, la Società rimborsa fino a un massimo di euro 400 (quattrocento) la spesa documentata sostenuta dall'Assicurato per il parcheggio o il rimessaggio del veicolo identificato in polizza disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello della comunicazione all'Assicurato stesso dell'avvenuto ritrovamento.

Art. 3 - Spese di recupero

Qualora a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o ribaltamento, esclusi guasti meccanici, verificatisi nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, la Società si obbliga ad indennizzare le spese sostenute e documentate fino al massimo di euro 300 (trecento) per il recupero del veicolo stesso, compreso il traino fino al più vicino posto di riparazione.

Se per lo stesso veicolo identificato in polizza risulta operante l'assicurazione assistenza, la presente garanzia sarà valida in eccedenza alla somma garantita dall'assicurazione assistenza stessa.

Art. 4 - Spese di dissequestro

La Società rimborsa, fino ad un massimo di euro 300 (trecento), le spese d'assistenza legale sostenute dall'Assicurato per il recupero del veicolo identificato in polizza sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione.

Se per lo stesso veicolo identificato in polizza risulta operante l'assicurazione tutela legale, la presente garanzia sarà valida in eccedenza alla somma garantita dall'assicurazione tutela legale stessa.

Art. 5 - Spese di rimpatrio

Qualora, a seguito di collisioni con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o ribaltamento, esclusi guasti meccanici, verificatisi all'estero ma in un paese per il quale è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile prestata dalla Società, il veicolo identificato in polizza non possa rientrare in Italia con i propri mezzi, la Società si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di euro 500 (cinquecento) per ogni evento, le spese sostenute per il recupero e il trasferimento a mezzo ferrovia o nave del veicolo stesso e le spese di viaggio effettuato, a mezzo ferrovia o nave, dal conducente e dai trasportati dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, seguendo la via più breve.

La liquidazione dell'indennizzo avviene previa presentazione dei documenti originali di viaggio intestati al conducente o all'Assicurato.

Per le spese effettuate all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non aderenti al sistema monetario dell'euro, i rimborsi vengono calcolati al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui sono state sostenute le spese.

Se per lo stesso veicolo identificato in polizza risulta operante l'assicurazione assistenza, la presente garanzia sarà valida in eccedenza alla somma garantita dall'assicurazione assistenza stessa.

Art. 6 - Rimborso spese di immatricolazione

La Società rimborsa, esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo identificato in polizza, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, fino ad un massimo di euro 300 (trecento), le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.

L'assicurazione non opera se l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo identificato in polizza o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 7 - Rimborso tassa di proprietà

La Società rimborsa, esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo identificato in polizza, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

L'assicurazione non opera se l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE BASE

(valide soltanto se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione e liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, nel limite del massimale indicato in polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, conseguenti ai casi indicati all'art.2 (Casi assicurati) delle presenti Norme. Esse sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato e il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art.9 (Gestione del caso assicurativo), comma 5, delle presenti Norme;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art.9 (Gestione del caso assicurativo), comma 6, delle presenti Norme;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.7 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale) delle presenti Norme.

Art. 2 - Casi assicurati

Le garanzie sono prestate per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo identificato in polizza e precisamente:

- 1- per ottenere il risarcimento dei danni, a persone e/o cose, subiti per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:
 - a. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art.149 della Legge);
 - b. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art.148 della Legge);
 - c. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art.141 della Legge).La richiesta di risarcimento danni di cui al punto a) è garantita esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della Società o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art.8 del D.P.R. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Quanto previsto ai punti a), c) opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art.4 (Esclusioni), lett. n), delle presenti norme. La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art.4 (Esclusioni), lett. l), delle presenti norme nel solo caso di violazione dell'art.186 N.C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcool);
- 2- per sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, fermo quanto disposto all'art.4 (Esclusioni), lett. n), delle presenti norme. La prestazione è operante a titolo esemplificativo per controversie relative al veicolo assicurato in merito:
 - a. alla riparazione del veicolo;
 - b. alla manutenzione del veicolo;
 - c. alla fornitura di carburante;
 - d. acquisto e vendita del veicolo;
- 3- in seguito ad incidente stradale, per sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi all'incidente stesso. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 4- in caso di sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale, per l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

5- in seguito ad incidente stradale, proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate all'Assicurato e connesse allo stesso incidente. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art.4 (Esclusioni), lett. a), delle presenti Norme e limitatamente alla materia amministrativa.

Le prestazioni garantite sono valide per i casi assicurativi insorti durante il periodo di validità della polizza e denunciati, nei modi e nei termini dell'art.7 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale) delle presenti Norme, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

Art. 3 - Soggetti assicurati

Le garanzie sono prestate:

- al Proprietario;
- al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing;
- al Conducente autorizzato, ai Trasportati;

per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza stessa, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.

Le garanzie valgono inoltre per:

- a) l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
- b) i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza,

quando in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia è prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente

Art. 4 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrata, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art.541 Codice di Procedura Penale);
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo assicurato in polizza;
- j) se il veicolo assicurato è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- k) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Autoveicoli, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge e successive modificazioni;
- l) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art.187 N.C.d.S.) o per violazione dell'art.189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso di incidente);
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- n) per controversie nei confronti della Società.

Art. 5 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli cui si riferisce.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 6 - Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini dell'art. 4 (Pagamento del premio) delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - al momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

L'assicurazione non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione della polizza fossero stati già disdetti da una delle Parti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle Parti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di una o più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi l'assicurazione prestata ed il relativo massimale vengono ripartiti tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 7 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare ad ARAG un unico legale iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto d'interessi con la Società e/o con ARAG.

Art. 8 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 9 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.7 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale) delle presenti Norme.

L'Assicurato, in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato ad un legale iscritto presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale dell'Ente assicurato.

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato, ARAG corrisponderà le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

Dovrà essere concordata con ARAG la nomina di un eventuale perito di parte da parte dell'Assicurato. ARAG così come la Società non è responsabile dell'operato di Legali e Periti.

ARAG non si assume il pagamento di multe e/o ammende nonché il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le operazioni di esecuzione forzate vengono limitate a due tentativi.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 10 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

(valide soltanto se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei Paesi esteri nei quali è valida la Carta Verde.

Art. 2 - Limitazioni di prestazione

Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 (sessanta) giorni.

Art. 3 - Delimitazioni relative alle eccedenze ed agli anticipi

Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 4 - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato;
- d) suicidio o tentato suicidio;
- e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- f) malattie nervose e mentali; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti); malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; l'espianto e/o il trapianto di organi.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 5 - Segreto professionale

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.

Art. 6 - Indennizzi/Prestazioni alternative per mancata fruizione di prestazioni

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 7 - Circostanze fortuite od imprevedibili

La Società e la Struttura Organizzativa non assumono responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita od imprevedibile.

Art. 8 - Diritto alle assistenze

Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Non si daranno luogo a prestazioni a rimborso se non in caso di intervento delle Forze dell'Ordine.

Tale intervento dovrà esser documentato da apposito verbale rilasciato dall'Autorità stessa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ASSISTENZA BASE

SEZIONE A – ASSISTENZA AL VEICOLO

Art. 9 - Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di:

- 1 - guasto,
- 2 - incidente,

il veicolo abbia subito danni tali da non potersi muovere autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, o – qualora ciò fosse impossibile o antieconomico – all'officina meccanica più vicina, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 150 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

La garanzia è operante anche nei seguenti casi:

- 3 - foratura di pneumatici,
- 4 - smarrimento delle chiavi,
- 5 - mancanza di carburante,

Art. 10 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 150 (centocinquanta) per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 11 - Officina mobile (prestazione erogabile soltanto in Italia)

Qualora, a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non potersi muovere autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio in cui ha avuto luogo il sinistro ed invia la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche nei seguenti casi:

- 1 - foratura di pneumatici,
- 2 - smarrimento delle chiavi,
- 3 - mancanza di carburante,
- 4 - necessità di montaggio di catene da neve.

Qualora durante l'intervento i meccanici dell'Officina Mobile dovessero riscontrare l'impossibilità a riparare il veicolo, la stessa Officina Mobile procederà al traino con le modalità previste dall'art.9 "Soccorso Stradale".

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 150 (centocinquanta) per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Restano altresì a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento di urgenza ed ogni altra spesa per la riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 12 - Supporto alla compilazione del modello CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessiti di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI.

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Art. 13 - Demolizione del veicolo (prestazione erogabile soltanto in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.lgs. n. 285 del 30.04.92 art.103; D.lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- a) libretto di circolazione in originale;
- b) foglio complementare o certificato di proprietà in originale;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- c) targhe autoveicolo;
- d) codice fiscale (fotocopia);
- e) documento di riconoscimento valido dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- f) documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia).

In caso di assenza di uno o più dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), c) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico o ente equipollente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società tiene a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico o ente equipollente ed alla demolizione del veicolo medesimo.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

Art. 14 - Rifacimento documenti in caso di furto totale

Qualora, a seguito di furto totale, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.;
- scheda di perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

SEZIONE B - ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 15 - Spese d'albergo

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale o tentata rapina, oppure in caso di furto o rapina del veicolo stesso, e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato e dei passeggeri per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino alla riparazione del veicolo con il limite massimo di 75 (settantacinque) euro per persona al giorno e fino a 300 (trecento) euro complessivi per sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ASSISTENZA PLUS

Resta applicabile il disposto degli articoli riportati nella sottosezione "ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI" delle norme che regolano l'assicurazione Assistenza.

SEZIONE A – ASSISTENZA AL VEICOLO

Art. 1 - Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di:

- 1 - guasto,
- 2 - incidente,
- 3 - incendio,
- 4 - furto tentato o parziale,
- 5 - ritrovamento dopo il furto o la rapina,
- 6 - tentata rapina,

il veicolo abbia subito danni tali da non potersi muovere autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o – qualora ciò fosse impossibile o antieconomico – all'officina meccanica più vicina;

oppure

- al punto indicato dall'Assicurato, purché entro km 50 (cinquanta) dal luogo del fermo; tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino a un massimo di euro 300 (trecento) per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

La garanzia è operante anche nei seguenti casi:

- 7 - foratura di pneumatici,
- 8 - perdita delle chiavi,
- 9 - mancanza di carburante.

L'Assistenza potrebbe non essere erogata ai veicoli di altezza superiore a metri 2,90 in quanto la Struttura Organizzativa potrebbe incontrare difficoltà nello svolgimento dell'Assistenza stessa.

Art. 2 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino a un massimo di euro 300 (trecento) per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 3 - Officina mobile (prestazione erogabile soltanto in Italia)

Qualora, a seguito di guasto, il veicolo abbia subito danni tali da non potersi muovere autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, dopo aver accertato la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio in cui ha avuto luogo il sinistro, ne organizza l'invio per la riparazione. La garanzia è operante anche nei seguenti casi:

- 1 - foratura di pneumatici,
- 2 - perdita delle chiavi,
- 3 - mancanza di carburante,
- 4 - necessità di montaggio di catene da neve.

Qualora durante l'intervento i meccanici dell'Officina Mobile dovessero riscontrare l'impossibilità a riparare il veicolo, la stessa Officina Mobile procederà al traino con le modalità previste dall'art. 9 "Soccorso Stradale".

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 300 (trecento) per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Restano altresì a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento di urgenza ed ogni altra spesa per la riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 4 – Supporto alla compilazione del modello CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessiti di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 5 - Demolizione del veicolo (prestazione erogabile soltanto in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.lgs. n. 285 del 30.04.92 art.103; D.lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- a) libretto di circolazione in originale;
- b) foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- c) targhe autoveicolo;
- d) codice fiscale (fotocopia);
- e) documento di riconoscimento valido dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- f) documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia).

In caso di assenza di uno o più dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), c) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico o ente equipollente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società tiene a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico o ente equipollente ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

Art. 6 - Rifacimento documenti in caso di furto totale

Qualora, a seguito di furto totale, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.;
- scheda di perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. 7 - Auto in sostituzione (prestazione erogabile soltanto in Italia)

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o per ritrovamento dopo furto o rapina, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall'officina o carrozzeria incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata.

La garanzia è operante anche in caso di perdita totale del veicolo per incendio, furto o rapina.

L'auto in sostituzione sarà resa disponibile con le seguenti modalità:

- 1) a seguito di guasto, per il tempo necessario alla riparazione del veicolo fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi per sinistro;
- 2) in tutti gli altri casi, per un massimo di 7 (sette) giorni consecutivi per sinistro.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio relativi all'autovettura in sostituzione;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versate direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto a esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

Art. 8 - Viaggio per il recupero del veicolo

La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo:

- qualora il veicolo sia rimasto immobilizzato per una riparazione che richieda un fermo superiore alle 36 (trentasei) ore in Italia o ai 5 (cinque) giorni all'estero in conseguenza di:
 - 1 - incendio,
 - 2 - guasto,
 - 3 - incidente,
 - 4 - furto tentato o parziale,
 - 5 - rapina tentata,

oppure

- in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina, a condizione che il veicolo stesso sia in grado di circolare autonomamente.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 9 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante soltanto all'estero)

La Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo con mezzi appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato:

- qualora il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, in conseguenza di:
 - 1 - guasto,
 - 2 - incidente,
 - 3 - incendio,
 - 4 - furto tentato o parziale,
 - 5 - rapina tentata,

oppure

- in caso di furto il veicolo venga successivamente ritrovato e le sue condizioni siano tali da non poter essere guidato.

Sono a carico della Società le spese relative al trasporto nonché quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

L'Assistenza potrebbe non essere erogata ai veicoli di altezza superiore a metri 2,90 in quanto la Struttura Organizzativa potrebbe incontrare difficoltà nello svolgimento dell'Assistenza stessa.

Art. 10 - Abbandono legale del veicolo (prestazione operante soltanto all'estero)

Qualora, nei casi previsti all'art. 10 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", il valore commerciale del veicolo stesso a seguito del sinistri risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto al domicilio dell'Assicurato precedente la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e in alternativa alla prestazione di cui al predetto articolo, provvederà a organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE B - ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 11 - Spese d'albergo

Qualora:

1. il veicolo rimanga immobilizzato in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale o tentata rapina, oppure in caso di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato e dei passeggeri per almeno una notte;
2. in conseguenza di infortunio causato da incidente le condizioni dell'Assicurato, pur non giustificando un ricovero o un trasporto sanitario, non gli permettano di affrontare il viaggio di ritorno;

la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione con il limite massimo di euro 75 (settantacinque) per persona al giorno e fino a euro 300 (trecento) complessivi per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 12 - Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per un infortunio o decesso a seguito di incidente e nessuno degli eventuali altri passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino al domicilio dell'Assicurato, tenendo la Società a proprio carico le relative spese.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 13 - Trasporto in autoambulanza (prestazione erogabile soltanto in Italia)

Qualora a seguito di infortunio da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere km 300 (trecento) di percorso complessivo (andata/ritorno) dal luogo di primo soccorso al luogo di cura definitivo.

Art. 14 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo sia rimasto immobilizzato per una riparazione che richieda un fermo superiore alle 36 (trentasei) ore in Italia o ai 5 (cinque) giorni all'estero in conseguenza di

- 1 - guasto,
- 2 - incidente,
- 3 - incendio,
- 4 - furto tentato o parziale,
- 5 - rapina tentata,

la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, tenendo la Società a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di 500 euro (cinquecento) complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro, mettendo loro a disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- oppure, limitatamente a sinistri verificatisi in Italia,
- un veicolo a noleggio senza autista, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro.

L'eventuale eccedenza rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 15 - Viaggio di un familiare

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 7 (sette) giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 16 - Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 17 - Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" di cui al precedente art. 16 e in base alle condizioni della prestazione ivi riportate, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il rientro sanitario dell'Assicurato un familiare di quest'ultimo, presente sul posto, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 (trecento) euro. L'eventuale eccedenza rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo o ferroviario non utilizzato.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 18 - Rientro di minori

Qualora, a seguito di incidente stradale, l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsi degli Assicurati minori di 15 anni – rimasti sul posto – che viaggiavano sul veicolo condotto dall'Assicurato stesso, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere a un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino a un massimo di euro 500 (cinquecento) per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 19 - Anticipo cauzione penale e civile all'estero

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto, in seguito a incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale o civile fino ad un importo massimo di euro 6.000 (seimila).

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

Art. 20 - Anticipo spese legali all'estero

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la parcella del legale fino ad un importo massimo di euro 3.000 (tremila).

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 21 - Anticipo delle spese mediche all'estero

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino all'importo massimo di euro 3.000 (tre mila) per sinistro.

L'Assicurato dovrà comunicare l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

Art. 22 - Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 6.000 (seimila) per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione dell'importo anticipato ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800.253.417

oppure, se all'estero, al numero di Milano:

+39 02-58.28.62.10

oppure se non può telefonare, può inviare un telegramma a:

**EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO**

o inviare un fax al numero

02-58.47.72.01

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. il nome e cognome;
3. il numero di polizza preceduto dalla sigla **NSLI** per l'Assistenza Base e **NSTO** per l'Assistenza Plus;
4. l'indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2)

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (nota 9) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3. Diritti dell'interessato

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 11).

Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it (nota 12).

NOTE

- 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma I, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d'informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 10);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;
 - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caracci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente, chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino).
- 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.nationalesuisse.it.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Sede Legale e
Direzione Generale in Italia
Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34
info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
Società uninominale soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA
Capitale sociale 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n. 585006 - Albo Imprese n. 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n. 013 - Partita Iva e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n. 274)
Compagnia con sistema di management certificato